

DELIBERA N. 411/2022

(GU14/530700/2022)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 20/10/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza del [REDACTED] del 09/06/2022 acquisita con protocollo n. 0183264 del 09/06/2022;

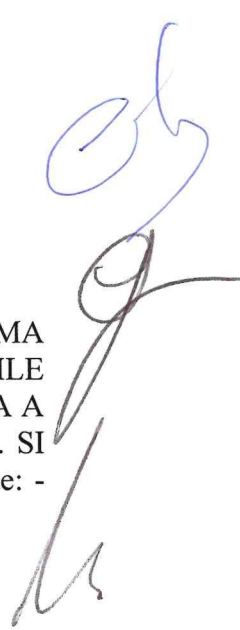
VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato: Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

1. La posizione dell’istante: Descrizione dei fatti: PER UN PROBLEMA RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO NON IMPUTABILE ALL'ISTANTE LA SOCIETÀ SKY IN MANIERA ARBITRARIA PROVVEDEVA A SOSPENDERE IL SERVIZIO TELEVISIVO A PAGAMENTO DAL 25/09/2020. SI SPECIFICA CHE RISULTAVA ESSERE IN CORSO IL CONTRATTO- Richieste: -



INDENNIZZI PREVISTI DALLE DELIBERE AGCOM E/O DALLA CARTA SERVIZI E/O DALLE CGC APPLICABILI AL CASO DI SPECIE (IN PARTICOLARE, A TITOLO NON ESAUSTIVO, PER SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELL'UTENZA E PER MANCATA RISPOSTA A RECLAMI); - STORNO E/O RIMBORSO FATTURE; - INDENNIZZI PER LA MANCATA RISPOSTA AL RECLAMO; - RISARCIMENTO DANNI. - Quantificazione dei rimborsi o indennizzi richiesti (in euro): 1500.0

2. La posizione dell'operatore

La posizione dell'operatore Sky S.r.l., sebbene presente in udienza, non risulta agli atti di aver prodotto alcuna memoria difensiva, né risulta allegata alcuna documentazione giustificativa.

3. Motivazione della decisione

Sulla base dell'istruttoria svolta e degli atti depositati, la domanda dell'istante può essere accolta per i seguenti motivi. Invero, l'istante ha prodotto due reclami: il primo reclamo è datato 1.10.2020, in cui ha lamentato che per un problema relativo alla modalità di pagamento la società Sky S.r.l. in data 25.09.2020 ha sospeso il servizio televisivo; il secondo reclamo è datato 7.08.2021, con il quale l'istante, lamentando sempre la sospensione del servizio televisivo, ha avanzato la disdetta del citato servizio. Dunque, in accoglimento alla richiesta dell'istante, la società Sky S.r.l. è tenuta a corrispondere in favore all'utente l'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 4 del Regolamento Indennizzi di cui all'allegato A della delibera Agcom n. 347/18/CONS - nella misura di €3,00 pro die. L'indennizzo viene computato per complessivi n. 265 giorni, computati in riferimento al periodo compreso dal 15 novembre 2020 (data in cui è stata inviata la pec di reclamo oltre i previsti g.45) e sino al 7 agosto 2021 (data della richiesta disdetta contratto da parte dell'istante), per l'importo complessivo di € 795,00 (settecentonovatacinque,00), oltre agli interessi legali. La società Sky S.r.l. dovrà provvedere, inoltre, all'annullamento delle fatture emesse nel periodo successivo all'esercizio del diritto di recesso dell'istante. Infine, la richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo non risulta accoglibile, in quanto è assorbita dall'indennizzo previsto dall'accoglimento della domanda principale di cui in motivazione;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'operatore Sky S.r.l. è tenuto a corrispondere, per i motivi di cui in premessa, entro il termine di 60 g. dalla data di notifica del presente atto, mediante bonifico/assegno circolare all'istante, l'importo complessivo di € 795,00 (settecentonovatacinque,00), maggiorato degli interessi legali, a decorrere dalla data del 09.06.2022, data di



presentazione dell'istanza di definizione e sino al saldo effettivo. 2- Lo stesso operatore Sky S.r.l. è tenuto ad annullare le fatture emesse nel periodo successivo all'esercizio del diritto di recesso da parte dell'istante. 3. Ogni altra richiesta di indennizzo è rigettata per i motivi di cui in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso atto.

La presente delibera è notificata alle parti ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità Agcom e del Corecom Campania.

La Relatrice del Comitato
Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
Dott. Alfredo Aurilio